

**D.P.C.M. 12 dicembre 2001**  
**Organizzazione del Dipartimento della protezione civile.**

**Art. 1.**

**Funzioni del Dipartimento della protezione civile**

1. Il Dipartimento della protezione civile, nell'ambito degli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato, esercita le funzioni allo stesso Dipartimento attribuite dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e dalla vigente normativa in materia di protezione civile.

2. Il Dipartimento della Protezione civile provvede inoltre:

- a) a organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attività già di competenza del Servizio sismico nazionale;
- b) a garantire il supporto alle attività della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del Comitato operativo della protezione civile nonché del Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
- c) a curare le attività concernenti il volontariato di protezione civile;
- d) a sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile, partecipando attivamente a progetti di collaborazione internazionale.

**Art. 2.**

**Il capo Dipartimento e il vice capo Dipartimento**

1. Il capo Dipartimento assicura l'indirizzo, il coordinamento e il controllo delle attività del Dipartimento della protezione civile.

2. Il vice capo Dipartimento coadiuva il capo Dipartimento nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in tutti i suoi compiti e responsabilità in caso di vacanza, assenza o impedimento di qualsiasi natura e durata.

**Art. 3.**

**Uffici e servizi**

1. Il Dipartimento della protezione civile si articola in non più di otto uffici, di livello dirigenziale generale, e non più di quarantatre servizi, di livello dirigenziale.

2. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici, di livello dirigenziale generale: Ufficio pianificazione, valutazione e prevenzione dei rischi; Ufficio gestione delle emergenze; Ufficio grandi eventi, infrastrutture e logistica; Ufficio interventi strutturali e opere di emergenza; Ufficio servizio sismico nazionale; Ufficio volontariato e relazioni istituzionali; Ufficio amministrazione e finanza; Ufficio organizzazione e attuazione.

3. L'Ufficio pianificazione, valutazione e prevenzione dei rischi si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale: Servizio metodologie di pianificazione e previsione; Servizio rischio vulcanico; Servizio rischio idrogeologico e idrico; Servizio rischio incendi boschivi; Servizio rischio industriale e nucleare; Servizio rischio ambientale e sanitario; Servizio rischio trasporti e attività civili.

4. L'Ufficio gestione delle emergenze si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale: Servizio unità di crisi; Servizio organizzazione nuclei operativi emergenza; Servizio coordinamento impiego mezzi e materiali; Servizio centro situazioni unificato; nell'ambito di tale servizio operano il servizio COAU (Centro operativo aeronautico unificato) e il servizio COEM (Centro operativo emergenze in mare).

5. L'Ufficio grandi eventi, infrastrutture e logistica si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale: Servizio linee guida e progettazione grandi eventi; Servizio pianificazione e gestione grandi eventi; Servizio telecomunicazioni; Servizio sistema informatico centrale; Servizio centro polifunzionale.

6. L'Ufficio interventi strutturali e opere di emergenza si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale: Servizio eventi sismici e vulcanici; Servizio dissesti idrogeologici; Servizio gestione crisi idriche; Servizio calamità meteorologiche.

7. L'Ufficio servizio sismico nazionale si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale: Servizio sismogenesi e vulnerabilità ambiente fisico; Servizio di vulnerabilità delle costruzioni e delle infrastrutture; Servizio vulnerabilità dei sistemi antropizzati; Servizio dinamica delle costruzioni; Servizio sistemi di monitoraggio; Servizio indirizzi classificazione sismica e normativa.

8. L'Ufficio volontariato e relazioni istituzionali si articola nei seguenti servizi di livello dirigenziale: Servizio volontariato; Servizio formazione; Servizio rapporti con le autonomie; Servizio relazioni internazionali; Servizio informazione e diffusione dati; Servizio studi, ricerche e statistiche.

9. L'Ufficio amministrazione e finanza si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale: Servizio politiche contrattuali; Servizio affari amministrativi; Servizio affari finanziari; Servizio contenzioso.

10. L'Ufficio organizzazione e attuazione si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale: Servizio gestione del personale e organizzazione; Servizio coordinamento monitoraggio e attuazione; Servizio ispettivo; Servizio controllo interno.

11. Alle dirette dipendenze del capo Dipartimento operano: il consigliere giuridico; il Servizio di segreteria, relazioni con il pubblico e organi collegiali, di livello dirigenziale; il Servizio ordinanze, di livello dirigenziale; il Servizio piani d'emergenza e incarichi speciali, di livello dirigenziale; due consulenti, dirigenti generali di prima fascia, per lo svolgimento di attività di studio.